

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

(Provincia di Parma)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI

TARO E CENO DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE

DELL'INFORMAZIONE

(art.7 co.3 della l.r 21/2012 e s.m.i. ,l.r 11/2004, co.28 art.14 d.l. 78/2010)

S.P. n. 1 del 31/03/2014


Il giorno 31 del mese di Marzo dell'anno 2014, nella sede legale dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, con la presente convenzione, tra i signori:

- **Fausto Ralli**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BORE** (codice fiscale: 00479670341), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 29/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Diego Rossi**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BORGOTARO** (codice fiscale: 00440510345), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 24/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Sabina Delnevo**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI COMPIANO** (codice fiscale: 00440610343), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 27/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Enrico Pirroni**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE** (codice fiscale: 00449420348), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del



28/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Maria Cattani**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di

Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TERENCEO** (codice fiscale: 00428920342), in

esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28/03/2014, dichiarata

immediatamente eseguibile;

- **Maria Cristina Cardinali**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua

qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TORNOLO** (codice fiscale:

00440470342), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del

28/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Luigi Bassi**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di

Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI** (codice fiscale:

00436140347), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del

28/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Oswaldo Ghidoni**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità

di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VARSÌ** (codice fiscale: 00427030341), in

esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 29/03/2014,

dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Luigi Bassi**, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di

Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO** (codice


fiscale: 92178290349), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 8 del

31/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo stipulato in data 17.01.2014 i Comuni di Bore, Borgo Val di

Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari e Varsi



hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in conformità all'art. 32 TUEL,

all'art. 14 del d.l. 78/2010 e s.m.i. e all'art.19 della L.R. 21/2012;

- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito

nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del

D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione

associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000

abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni

dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, dei sistemi informatici e

delle tecnologie dell'informazione come definiti dall'art.14 co. 28 del D.L.78/2010

convertito con la L.122/2010;

- visti gli artt 7, 8 e 9 dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle

funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;

- vista la l.r. 11/2004;

- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno

approvato il conferimento all'Unione della gestione dei sistemi informatici e delle

tecnologie dell'informazione comprensiva della gestione del sistema informativo

territoriale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di

perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) Oggetto della presente convenzione è la gestione associata dei sistemi informatici



e delle tecnologie dell'informazione secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004 ed in ottemperanza con quanto indicato dalla Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna", tramite la costituzione del Sistema Informatico Associato (di seguito SIA).


2) Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, conformemente con il Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna, garantendo all'unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete).

3) I successivi articoli descrivono le attività conferite in base alla presente convenzione, che potranno essere ulteriormente dettagliate nel funzionigramma degli enti nel rispetto del principio di integralità.

ART. 2 - IL SIA

1) Sono attività in capo al SIA:





- Ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con il sistema regionale;
- Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione;
- Gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con il sistema informativo integrato regionale;
- Indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i



comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi,

nonché l'adeguata formazione agli utenti;

- Sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;
- Implementare, rendere fruibili e, ove direttamente interessato, mantenere aggiornate, le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente, oggetto di fruizione, comunicazione o scambio nell'esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone del punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- Gestire ed implementare iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
- Coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i comuni e l'Unione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure (di configurazione, monitoraggio...);
- rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
- Supportare l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze, e proponendone le modalità più efficaci di gestione;
- Gestire il CED sovracomunale, coerentemente con quanto previsto dalle norme,



direttive e linee guida emanate a livello nazionale, con riferimento a quanto

indicato al successivo art 3;

- Gestire il Sistema Informativo Territoriale dell'unione, come definito al successivo articolo 4;
- Evolvere il portale web dell'Unione con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e l'anticorruzione;
- Espletare procedure uniche per l'acquisizione di forniture e servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le convenzioni Consip ed IntercentER laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto;
- Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne;
- Gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei propri Comuni;
- Effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locale o in outsourcing;
- Fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni di riferimento sui temi oggetto della presente convenzione;

2) L'Unione identifica il responsabile del SIA al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- Coordinare le attività elencate al precedente comma 1;



• Svolgere direttamente le specifiche attività di coordinamento ed ideazione progettuale, effettuare le scelte tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la corretta erogazione dei servizi, elaborare e proporre alla Giunta dell'Unione i piani strategici da approvare;


- Amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
- Amministrare il budget investimenti programmati;
- Rappresentare il punto di riferimento unico per l'Unione in ambito Community Network Emilia-Romagna.

3) Tutte le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alla governance, al coordinamento, nonché all'ideazione progettuale a garanzia della coerenza complessiva delle azioni, possono essere affidate in outsourcing.

ART. 3 - GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE

1) Il CED sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati necessari al funzionamento dell'Unione e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;

2) Il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze, avendo attenzione a quanto disposto nella convenzione CN-ER e considerando in via prioritaria il consolidamento dei sistemi presso il Data Center regionale.



ART. 4 – GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

1) Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovra comunale dovranno avere come obiettivi principali:

il consolidamento del patrimonio informativo territoriale;

l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione;

Il rafforzamento del ruolo dell'Unione come interlocutore unico in materia di informazione territoriale.

2) Un primo e non esaustivo elenco di attività da prevedersi è il seguente:

a. utilizzo ed aggiornamento del Database Topografico Regionale relativamente ai livelli di competenza comunale;

b. elaborazione e georeferenziazione di banche dati per arricchire il patrimonio informativo territoriale;

c. gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali

d. catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso;

e. pubblicazione di strumenti urbanistici;

f. raccolta ed organizzazione di dati, informazioni, notizie relative al catasto regionale delle infrastrutture di rete, nonché alla disponibilità di siti funzionali all'evoluzione delle reti a banda larga ed ultra larga;

3) A livello organizzativo si costituisce, all'interno del SIA, una unità preposta al Sistema Informativo Territoriale.

ART. 5 – TRASVERSALITA' DEL SIA

1) Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione; conseguentemente

gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle diverse funzioni verticali e la responsabilità della loro corretta implementazione sono in capo al SIA, mentre rimane in capo alla singola funzione la responsabilità dei contenuti e delle funzionalità tematiche.

2) Le modalità con cui i vari settori dell'Unione si avvalgono dei servizi del SIA debbono essere indicate anche nelle singole convenzioni di filiera.

Art. 6 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1) Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2) Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3) I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;

4) L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5) L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several initials.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

6) L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

7) L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da un disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 7 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e seguenti della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 13.





2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. Per il corretto svolgimento delle attività i Comuni si impegnano a:

- garantire l'accesso dei tecnici dell'Unione ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;

- provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i comuni stessi;

4. Le principali delibere devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli



organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

5. La giunta ed il consiglio si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art.20 1°co. della l.r.21/2012 e dell'art.21 dello statuto dell'Unione.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

7. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.



8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.



9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.


10. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.


Art. 8 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio (oppure della soppressa Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno) e/o trasferito o comandato dai Comuni






conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000. La posizione di dipendente trasferito o comandato presso L'Unione dei Comuni non presuppone necessariamente che la sede di lavoro corrisponda con la sede dell'Unione stessa; il luogo di prestazione dell'attività lavorativa dipenderà dalla sua materiale organizzazione e verrà stabilita con le forme e le procedure che regolano lo status di pubblico dipendente e secondo criteri di economicità rispetto alla situazione esistente all'atto della stipula dell'accordo. A parità di risultati funzionali rispetto alle mansioni da svolgere, (secondo una motivata previsione iniziale e un adeguato monitoraggio successivo), verrà preferita la collocazione che svantaggi in misura inferiore il lavoratore trasferito o comandato rispetto al luogo di residenza.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 7, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

8. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato, in accordo con i Comuni in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

9. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art 7, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.



Art. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE


1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dei singoli Enti.

2. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

4. Il bilancio del servizio (inteso come prospetto dettagliato di entrate ed uscite relative al singolo servizio, suddiviso, per quanto riguarda le spese, tra spese di personale, spese generali ed eventuali spese specifiche da sostenere a favore del singolo Ente) sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio di servizio annuale di previsione del servizio viene approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento approvate. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del



servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne daranno comunicazione preventiva ai Comuni interessati i quali apporteranno le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci comunali previa concertazione e fatta salva la disponibilità finanziaria. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni di bilancio che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni come decise in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. Entro il 5.11 di ogni anno L'Unione trasmette ai Comuni la previsione di spesa definitiva del servizio al fine di consentire loro l'assestamento generale del bilancio.

5. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare, di norma a periodicità trimestrale, le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

6. Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.

7. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 11 della presente convenzione.

8. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

9. I comuni dovranno versare all'Unione gli oneri di pertinenza, di norma con periodicità trimestrale, e comunque l'ultima rata entro il 31/01 dell'anno successivo.

10. Il riparto della spesa a carico di cui al prec. comma 8 avverrà in parti uguali fra tutti i comuni dell'Unione, fatti salvi i costi per specifiche forniture che dovranno



essere imputati ai singoli comuni beneficiari.

11. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente, di norma con periodicità trimestrale.

12. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Art. 10 – SEDE

1. La sede del servizio sarà successivamente determinata dalla giunta dell'Unione in ragione degli atti organizzativi indicati al prec. art.8, così come definita in via amministrativa dalla Giunta dell'Unione.

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente (che funga da interfaccia unico tra Comune e gestione sovracomunale), fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 11 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

hanno allocato l'esercizio delle materie conferite:

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.


2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria per i beni immobili, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature labeled 'One' in the middle, and several other initials and signatures at the bottom right.

tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.



ART. 12 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette,

indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile del servizio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 13 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE


1. La presente convenzione che avrà durata 5 anni, è vincolante per gli enti dal 1° aprile 2014 e dovrà essere operativa entro il 31.12.2014.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

4. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 14 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento dell'Unione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione (previa verifica delle disponibilità del personale interessato), del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse



[Handwritten signature]


[Handwritten signatures and initials]

alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei



beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.


ART. 15 - Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 16 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 17 - RINVIO


1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 18 - REGISTRAZIONE


Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO DEL COMUNE DI BORE




IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO




IL SINDACO DEL COMUNE DI COMPIANO





IL SINDACO DEL COMUNE DI PELLEGRINO P.SE



IL SINDACO DEL COMUNE DI TARENZO



IL SINDACO DEL COMUNE DI TORNOLO



Carlo M. Costa

IL SINDACO DEL COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI

[Signature]

IL SINDACO DEL COMUNE DI VARSÌ

Osvaldo Spadoni

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

[Signature]
Anna Fini

